



COMUN GENERAL DE FASCIA

Servizio Entrate



COMUNE DI SORAGA DI FASSA

Provincia di Trento

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NEI COMUNI DEL COMUN GENERAL DE FASCIA

In vigore dal 1° gennaio 2024

Allegato A) - Approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 5 dd. 15 marzo 2024

INDICE

TITOLO I - NORME GENERALI

- Art. 1** **Oggetto del Regolamento.**
- Art. 2** **Servizio di gestione dei rifiuti urbani.**
- Art. 3** **Classificazione dei rifiuti**
- Art. 4** **Gestione e costo del servizio.**
- Art. 5** **Istituzione della tariffa.**
- Art. 6** **Determinazione della tariffa.**
- Art. 7** **Presupposti per l'applicazione della tariffa.**
- Art. 8** **Soggetti tenuti al pagamento della tariffa.**
- Art. 8/bis** **Soggetti tenuti al pagamento della tariffa fissa.**

TITOLO II - COMMISURAZIONE E CATEGORIE TARIFFARIE.

- Art. 9** **Locali ed aree soggette.**
- Art. 10** **Calcolo della tariffa per le utenze domestiche.**
- Art. 11** **Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche.**
- Art. 12** **Esclusioni.**
- Art. 13** **Agevolazioni.**
- Art. 14** **Sostituzione del Comune al soggetto tenuto al pagamento.**
- Art. 15** **Altre agevolazioni ed esenzioni.**

TITOLO III - COMUNICAZIONI, VERIFICHE, RISCOSSIONE.

- Art. 16** **Comunicazioni.**
- Art. 17** **Verifiche.**
- Art. 18** **Riscossione.**
- Art. 19** **Rimborsi e conguagli, informazioni e reclami.**
- Art. 20** **Violazioni.**
- Art. 21** **Tariffa giornaliera di smaltimento.**
- Art. 22** **Servizi extra-tariffa.**
- Art. 23** **Responsabile.**

TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- Art. 24** **Norme transitorie e finali.**

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 11 dicembre 1997, n. 446 e disciplina, l'applicazione nel Comune di Soraga di Fassa della tariffa sui rifiuti, in attuazione dell'art. 14, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, più avanti denominato D.L. 201/2011.
2. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della tariffa corrispettiva (TARIP) per la gestione dei rifiuti solidi urbani secondo quanto disposto dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., e D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 e dall'art. 1, commi 667 e 668 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza, individuate anche a sensi e per gli effetti delle norme civilistiche. Stabilisce inoltre la classificazione delle categorie d'utenza in base alla loro potenzialità a produrre rifiuti urbani nel rispetto dei criteri adottati dal citato D.P.R. 158/1999.
3. La tariffa applicata recepisce inoltre quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare 20 aprile 2017 recante i "*Criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati*" e secondo quanto disposto dall'art. 14 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, il quale stabilisce che a partire dal 1° gennaio 2013 gli enti locali devono applicare il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (cosiddetto R.E.S.) o, in alternativa, esclusivamente per gli enti locali dotati di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, è possibile prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (commi 29 e 30 del citato articolo 14). La tariffa infine recepisce altresì i criteri stabiliti dal Metodo Tariffario (in seguito anche MTR) e dalle disposizioni adottate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

Art. 2 - Servizio di gestione dei rifiuti urbani

1. La gestione dei rifiuti solidi urbani, attività qualificata "*di pubblico interesse*", comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.
2. Ai sensi dell'art. 8, comma 1 ter della L.P. 5/1998 i comuni che gestiscono in forma associata il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani possono approvare la tariffa in base a un piano finanziario unitario per l'ambito di riferimento.

Art. 3 - Classificazione dei rifiuti

Per la classificazione dei rifiuti ai fini dell'espletamento del servizio nonché ai fini dell'applicazione della tariffa si fa riferimento all'art. 183 e all'art. 184 del D.Lgs 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i., come adeguati col D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 116, alla direttiva (UE) 2018/851 e alla direttiva (UE)



2018/852 che definiscono i rifiuti urbani e i rifiuti speciali. I rifiuti urbani oggetto del servizio pubblico di raccolta si distinguono, in base alla loro origine domestica o non domestica.

Art. 4 - Gestione e costo del servizio

1. Il servizio è attivato, con caratteristiche di universalità e inderogabilità, secondo le modalità e le limitazioni prescritte dal Regolamento comunale per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti. A fronte del servizio viene applicata automaticamente la relativa tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.
2. Il costo del servizio di gestione dei rifiuti, compresi i rifiuti ingombranti, i rifiuti raccolti nei Centri di Raccolta Materiali nonché i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, è integralmente coperto dal gettito della tariffa.
3. Il costo del servizio è stabilito ogni anno nel rispetto del relativo piano finanziario e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato o comunque secondo quanto stabilito dalle direttive di settore. In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori.
4. Il soggetto gestore è tenuto a comunicare al Comune, Ente territorialmente competente, i dati del piano finanziario, di propria competenza, in tempo congruo per la determinazione delle tariffe secondo i criteri stabiliti dal Metodo Tariffario.

Art. 5 - Istituzione della tariffa

1. Per la gestione dei rifiuti solidi urbani, così come individuata nell'art. 2, svolta in regime di privativa sull'intero territorio comunale, e per la copertura integrale dei suoi costi, è istituita nel Comune una tariffa avente natura corrispettiva secondo quanto disposto dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., ai sensi dell'art. 1, comma 668, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dal D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116.
2. L'applicazione e la riscossione della tariffa sono effettuate dal Comune o dall'Ente gestore a seconda del sistema organizzativo adottato.
3. Per la determinazione della tariffa da parte del Comune si fa riferimento all'insieme dei criteri e delle condizioni previsti dall'art. 2 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dal D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116.
4. La tariffa di riferimento deve coprire tutti i costi del servizio di gestione dei rifiuti e rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dal D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 o comunque conformarsi alle direttive emanate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
5. Gli eventuali maggiori o minori costi tra quelli assunti a base per il calcolo della tariffa e quelli effettivamente sostenuti nell'anno di competenza, verranno regolarizzati secondo quanto previsto da ARERA, in modo da garantire sempre la copertura del costo effettivo del servizio per ogni annualità nel limite del 100%. La determinazione di tale situazione avviene a mezzo di



deliberazione della Giunta Comunale in base ai dati certificati dal Conto Consuntivo e/o del PEF dell'esercizio finanziario di riferimento.

Art. 6 - Determinazione della tariffa

1. La tariffa è determinata per anno solare con deliberazione dell'organo competente entro, ai sensi dell'articolo 3 comma 5 quinquies del DL n. 228/2021, il termine ordinario per l'approvazione dei provvedimenti TARI/TARIP del 30 aprile dell'esercizio di competenza, con effetto retroattivo al 1° gennaio dello stesso anno ovvero secondo i termini stabiliti dalla legge in merito all'approvazione del bilancio di previsione con effetto per lo stesso esercizio finanziario cui il bilancio medesimo si riferisce. In caso di mancata deliberazione entro detto termine, si intende prorogata la tariffa vigente. La tariffa può comunque essere modificata nel corso dell'esercizio finanziario in presenza di rilevanti, non preventivabili ed eccezionali incrementi nei costi relativi al servizio reso; l'incremento della tariffa non ha comunque effetto retroattivo.
2. La tariffa è composta da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (costo smaltimento rifiuti nelle discariche); nonché, in linea generale, di tutte le componenti di costo previste dalle disposizioni di legge e dai provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'art. 1, comma 527, Legge 205/2017.
3. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
4. Alle unità immobiliari di utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella destinata all'uso domestico, è applicata la tariffa dell'uso prevalente.

Art. 7 - Presupposti per l'applicazione della tariffa

1. La tariffa è dovuta per il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, l'occupazione o la conduzione di locali ed aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio e pertinenza dei locali medesimi, suscettibili di produrre rifiuti urbani, a qualunque uso adibiti, esistenti nel territorio comunale.
2. Ai fini di cui al comma 1 la presenza di arredo, anche se parziale, e l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica o di gas, costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile relativamente alle abitazioni civili.
3. I limiti delle zone territoriali, nelle quali viene effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani in regime di privativa, sono stabiliti nel Regolamento per il servizio di raccolta. Il predetto regime è esteso anche agli insediamenti sparsi siti oltre i limiti di cui sopra.



4. Anche in assenza della delimitazione di cui al precedente comma 3, la tariffa è dovuta qualora il servizio di raccolta sia effettuato di fatto nella zona, ovvero nel caso la raccolta avvenga a mezzo di strutture multiutenza ubicate anche in zone diverse.
5. Per le abitazioni coloniche, e per gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, il tributo è dovuto per intero anche se nella zona in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso ai fabbricati medesimi. Per l'individuazione delle abitazioni coloniche di cui sopra ed all'art. 12, comma 1, lettera, a), punto 7, si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, lettera a) del T.U. delle imposte sui redditi e successive modificazioni.
6. I locali e le aree a destinazione non domestica si considerano produttivi di rifiuti e pertanto soggetti a tariffa se in possesso dei presupposti per l'esercizio dell'attività (autorizzazioni, licenze, ecc.), o se di fatto la stessa viene esercitata o se allacciata ad un pubblico servizio (luce, gas, ecc).
7. Per le abitazioni coloniche, e per gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, il tributo è dovuto per intero anche se nella zona in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso ai fabbricati medesimi. Per l'individuazione delle abitazioni coloniche di cui sopra ed all'art. 12, comma 1, lettera, a), punto 7, si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, lettera a) del T.U. delle imposte sui redditi e successive modificazioni.
8. Ai fini di ottimizzare la gestione del servizio la tariffa è dovuta di fatto al Comune che effettua il servizio di raccolta indipendentemente dal comune catastale dove è ubicato l'immobile.

Art. 8 - Soggetti tenuti al pagamento della tariffa

1. La tariffa è dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualunque titolo, ovvero occupi o conduca a qualunque titolo locali o aree scoperte, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro i quali usino in comune i locali e le aree stesse.
2. In deroga al comma precedente, per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, artigianali e di servizi, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree scoperte ad uso esclusivo. L'Amministratore del condominio, su richiesta del Comune, fornisce l'elenco degli occupanti. I condomini, a mezzo dell'amministratore, possono attivare un'utenza domestica a 1 mq di superficie per ottenere il dispositivo atto allo smaltimento del rifiuto secco residuo per raccogliere i rifiuti della pulizia delle parti comuni.
3. Per i locali destinati a qualsiasi attività la tariffa è dovuta dai soggetti esercenti l'attività.
4. Per i locali ad uso abitativo ceduti ad utilizzatori occasionali per periodo non superiore a sei mesi, ovvero di alloggio affittato per un periodo stagionale oppure senza un regolare contratto di locazione, la tariffa è dovuta dai soggetti proprietari o titolari del diritto reale di godimento dei beni. Sono irrilevanti nei riguardi del Comune eventuali patti di traslazione della tariffa a soggetti diversi da quelli sopra indicati. Nel caso di subaffitto, il soggetto destinatario della tariffa rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale.
5. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica (ad es. le Associazioni) la tariffa è dovuta dai soggetti che le presiedono o le rappresentano.



6. Per le Persone Giuridiche la soggezione passiva rimane in capo alle stesse e non al legale rappresentante *pro tempore*.
7. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono gli occupanti dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro comune.

Art. 8/bis - Soggetti tenuti al pagamento della sola tariffa fissa

- 1 Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi e comunque secondo quanto previsto dal D.lgs. 116/2020 che in toto si richiama.
- 2 Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 1 e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC, entro i termini previsti dalla normativa nazionale di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
- 3 Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo i modelli predisposti ovvero secondo quanto previsto dalla normativa, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a due anni o comunque secondo normativa vigente in materia, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, ad esempio, cassoni e containers o e-key, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione di cui all'articolo 16 ai fini della tariffa.
- 4 La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui ai precedenti commi, entro i termini di legge, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
- 5 Il Comune, ricevuta la comunicazione, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché all'Ufficio Tributi ai fini del distacco dal servizio pubblico.
- 6 Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo ovvero immediato nel caso in cui la Giunta comunale si esprima in tal senso;
- 7 Entro il 20 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a



recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

8. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della tariffa dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
9. La parte variabile (QV) viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla fatturazione.
10. Resta impregiudicato il versamento della parte fissa della tariffa.



TITOLO II - COMMISURAZIONE E CATEGORIE TARIFFARIE

Art. 9 - Locali ed aree soggette

1. Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione e l'uso, produttivi di rifiuti urbani ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di:
 - a) tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, ecc.) e così pure quelli delle pertinenze anche se separate od interrato rispetto al corpo principale del fabbricato (autorimesse, cantine, ecc.) escluse le stalle ed i fienili a servizio di edifici rurali;
 - b) tutti i gli immobili (ad es. C/2, C/6, A/11, F9 ecc.), anche se distanti dal centro abitato, con in essere almeno un allacciamento alla rete (es. idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica, ecc.) ovvero i soggetti ai sensi dell'art. 8 che abbiano fatto richiesta di poter conferire i rifiuti a mezzo di dispositivi (e-key, cassonetto o similari) ovvero ai centri di raccolta materiali locali;
 - c) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;
 - d) tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi al mercato coperto, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiante al suolo;
 - e) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
 - f) tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatori, dormitori, refettori, lavatori, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado;
 - g) tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle Unità Sanitarie Locali (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali), delle caserme, stazioni, ecc.;
 - h) tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc.);
 - i) tutti i locali in qualsiasi costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie;



- j) le aree scoperte operative destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di una qualsiasi attività economica;
 - k) i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area adibita al distributore ad esclusione se esistenti delle piste di accesso;
 - l) nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche e private: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali.
2. Per la determinazione della superficie soggetta dei locali come definiti al precedente comma si fa riferimento alla superficie abitabile misurata sul filo interno dei muri. Concorrono a formare l'anzidetta superficie anche i locali con soffitto inclinato nei sottotetti limitatamente alla parte avente l'altezza minima di m 1,50. Per le aree scoperte il calcolo della superficie è effettuato sul perimetro interno delle medesime al netto delle eventuali costruzioni esistenti.
3. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, a seconda che il decimale sia superiore a 0,50 ovvero inferiore o uguale a 0,50.

Art. 10 - Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. Vengono così definite le utenze domestiche in sottocategorie:
 - a) Prima casa di residenti (proprietario residente):
Le unità abitative occupate da utenze domestiche di soggetti che vi hanno stabilito la propria residenza, risultante dagli archivi dell'Anagrafe Generale del Comune;
 - b) Seconda casa di residenti (proprietario residente):
Le unità abitative tenute a disposizione dai residenti nel Comune;
 - c) Seconda casa di residenti, non residenti o persone giuridiche (occupante residente):
Le unità abitative occupate da utenze domestiche di soggetti che vi hanno stabilito la propria residenza, risultante dagli archivi dell'Anagrafe Generale del Comune, non proprietarie dell'unità abitativa;
 - d) Seconda casa di non residenti (proprietario non residente):
Le unità abitative occupate da persone che hanno stabilito altrove la propria residenza.
 - e) Unità immobiliare di persone giuridiche (proprietario persona giuridica):
Le unità abitative occupate da persone che hanno stabilito altrove la propria residenza di proprietà di persone giuridiche.
2. Per le utenze domestiche di soggetti residenti, sottocategorie a) e c) del precedente comma 1, il numero degli occupanti è quello risultante dai dati forniti dall'Anagrafe Generale del Comune. Qualora nella medesima unità abitativa risiedano più nuclei familiari anagrafici si fa riferimento al numero complessivo degli occupanti l'unità abitativa, con vincolo di solidarietà tra i medesimi.
3. Per le utenze domestiche non residenti, di cui alle sottocategorie b), d) ed e) del precedente comma 1, il numero degli occupanti è determinato convenzionalmente secondo la seguente tabella calcolata per scaglioni di superficie imponibile:

DA m ²	A m ²	n° persone
0	0	1



1	30	2
31	50	3
51	70	4
71	90	5
oltre 90		6

4. La tariffa per le utenze domestiche è costituita da una quota fissa ed una variabile. Per la determinazione della quota fissa (**Qf**) da attribuire alla singola utenza si prende a riferimento l'importo dovuto da ciascuna famiglia anagrafica, costituente la singola utenza, ponderato sulla base del coefficiente di adattamento **Ka** relativo al numero dei componenti della famiglia anagrafica medesima e alla superficie dell'immobile occupato o condotto, in modo da privilegiare quelle più numerose (oltre i sei componenti), secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, tabella 1b (Nord) e le minori dimensioni dei locali. Nella realtà del Comune si fa riferimento ai seguenti coefficienti:

Numero componenti della famiglia anagrafica	Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti della famiglia anagrafica
1	0,84
2	0,98
3	1,08
4	1,16
5	1,24
6 o più	1,30

5. In presenza di sistemi che consentano la misurazione puntuale degli apporti, la quota riferita alla parte variabile, rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati specificata per chilogrammo prodotto da ciascuna utenza, è costituita da:
- una quota base variabile (**Qbv**), intesa come canone di base del servizio che tutte le utenze devono corrispondere. Questa è costituita da una quantità di chilogrammi minimi di rifiuti fatturati, indipendentemente dal peso realmente conferito, moltiplicati per il costo €/kg approvato per l'anno di riferimento. La quantità di kg minimi viene ponderata in relazione alla diversa consistenza del nucleo familiare, definendo per ogni tipologia di nucleo (da uno a sei e più componenti) una quota desunta dalla produzione media statistica calcolata sulla base delle elaborazioni dei dati puntuali rilevati nel corso dell'anno precedente ed applicata nella misura non superiore al 50%;
 - una quota variabile (**Qv**) dovuta per le quantità di rifiuti che eccedono quella minima prevista dal canone di cui alla lettera a).
6. Il calcolo della tariffa dovuta dalle utenze domestiche in presenza di dati puntuali riferiti al peso conferito fa riferimento alla seguente formula:

$$(\text{Quota fissa}) + (\text{kg min} \times \text{€/kg}) + (\text{kg oltre min.} \times \text{€/kg})$$



$$= (Qf) + (Qbv) + (Qv)$$

Se attivo un sistema per la raccolta del rifiuto organico domestico, all'importo di cui alla formula sopra riportata viene aggiunta una quota fissa in euro (**Qf org/dom**) moltiplicata per il numero dei componenti del nucleo familiare (**nr. comp.ti**) calcolati secondo le modalità di cui all'art. 10, commi 2. e 3.

$$(Qf) + (Qbv) + (Qv) + (Qf \text{ org/dom} \times \text{nr. comp.ti})$$

7. La determinazione delle categorie di utenza, dei coefficienti utilizzati, delle quote in euro e le formule per il calcolo delle tariffe sono specificati nel "*Progetto tariffario*" approvato annualmente assieme alle tariffe dall'Organo comunale competente.
8. In presenza di errori strumentali o di trascrizione digitale, magnetica o elettronica dei dati, si procederà alla commisurazione delle quantità di rifiuti prodotte in via residuale nel seguente modo: in caso di perdita o danno parziale ed irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti prodotti nell'anno in corso, la quantità di rifiuti conferita al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale ai conferimenti effettuati nel periodo precedente o successivo a quello della perdita del dato ovvero ai conferimenti effettuati nel medesimo periodo da utenze similari per tipologia e grandezza, fatto salvo l'addebito dei quantitativi minimi così come previsti nei commi precedenti.

Art. 11 - Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1. Per le comunità, per le attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive, classificate ai sensi del D.P.R. 158/99, la tariffa è costituita da una quota fissa ed una variabile. La parte fissa della tariffa (**Qf**) è attribuita sulla base del coefficiente (**Kc**) relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività di cui al comma 7, moltiplicato per una quota unitaria (**Qu**) relativa alle categorie non domestiche per unità di superficie in metri quadri (**m²**) assoggettabile a tariffa.

$$Qf = Kc \times Qu \times m^2$$

2. In presenza di sistemi che consentano la misurazione puntuale degli apporti, la quota riferita alla parte variabile, rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati specificata per chilogrammo prodotto da ciascuna utenza non domestica, è costituita da:
 - a) una quota base variabile (**Qbv**), intesa come canone di base del servizio che tutte le utenze devono corrispondere. Questa è costituita da una quantità di chilogrammi minimi al metro quadro di rifiuti fatturati, indipendentemente dal peso realmente conferiti e moltiplicati per il costo €/kg approvato per l'anno di riferimento. La quantità di kg minimi al metro quadro viene definita dalla produzione media statistica per ogni categoria non domestica di riferimento, calcolata sulla base delle elaborazioni dei dati puntuali rilevati nel corso dell'anno precedente ed applicata nella misura non superiore al 50%;
 - b) una quota variabile (**Qv**) dovuta per le quantità di rifiuti che eccedono quella minima prevista dal canone di cui alla lettera a).



3. La formula per il calcolo della tariffa dovuta dalle utenze non domestiche in presenza di dati puntuali riferiti al peso conferito fa riferimento alla seguente formula:

$$(Kc \times Qu \times m^2) + (kg \text{ min}/m^2 \times m^2 \times \text{€}/kg) + (kg \text{ oltre min.} \times \text{€}/kg) \\ = (Qf) + (Qbv) + (Qv)$$

4. Nel calcolo della tariffa, relativa alle utenze non domestiche, per le quali viene svolto il servizio di raccolta del rifiuto organico non domestico, i chilogrammi minimi di produzione di rifiuto residuo ($kg \text{ min}/m^2$) sono ridotti del 50%. Per contro alle stesse utenze viene aggiunta una quota in base alla tipologia del servizio prestato:

- a) se il rifiuto viene raccolto a domicilio mediante lo svuotamento di appositi cassonetti, una quota in euro ($\text{€}/Kg/org$) per ogni chilogrammo di rifiuto organico raccolto (Kg/org):

$$(Kc \times Qu \times m^2) + [(kg \text{ min}/m^2)/(2) \times (m^2 \times \text{€}/kg)] + (kg \text{ oltre min.} \times \text{€}/kg) \\ + (\text{€}/Kg/org \times Kg/org)$$

- b) se il rifiuto viene conferito direttamente dall'utenza presso strutture multiutenza nel territorio comunale, una quota in euro ($\text{€}/Qu/org$) moltiplicata per la superficie dell'utenza (m^2) e per il coefficiente (Kc) applicato alla categoria di riferimento:

$$(Kc \times Qu \times m^2) + [(kg \text{ min}/m^2)/(2) \times (m^2 \times \text{€}/kg)] + (kg \text{ oltre min.} \times \text{€}/kg) \\ + (\text{€}/Qu/org \times m^2 \times Kc)$$

5. I locali e le aree eventualmente adibiti ad usi non espressamente indicati nella classificazione fornita dal metodo normalizzato vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
6. L'assegnazione di un'utenza a una delle classi di attività previste dal precedente comma viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività prevalente denunciato dall'utente in sede di richiesta di attribuzione di partita I.V.A. In mancanza o in caso di erronea attribuzione del codice si fa riferimento all'attività effettivamente svolta. Nel caso di più attività esercitate dal medesimo utente la tariffa applicabile è unica salvo il caso in cui le attività vengano esercitate in distinte unità immobiliari, intendendosi per tali le unità immobiliari iscritte o da iscriversi nel catasto edilizio urbano. Nel caso in cui per particolari situazioni risulti possibile una stima o una esatta determinazione del peso dei rifiuti prodotti e conferiti dall'utenza al servizio di raccolta, tale elemento verrà utilizzato per una più esatta applicazione della tariffa anche mediante la collocazione dell'utenza in un'attività diversa da quella individuata con i codici ISTAT di cui al presente comma.
7. La determinazione delle categorie di utenza (utilizzando come base di riferimento quanto specificato nel punto 4.3 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, tabella 3B - Nord), dei coefficienti utilizzati, delle quote in euro e le formule per il calcolo delle tariffe sono specificati nel "Progetto tariffario" approvato annualmente assieme alle tariffe dall'Organo comunale competente.



8. In presenza di errori strumentali o di trascrizione digitale, magnetica o elettronica dei dati, si procederà alla commisurazione delle quantità di rifiuti prodotte in via residuale nel seguente modo: in caso di perdita o danno parziale ed irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti prodotti nell'anno in corso, la quantità di rifiuti conferita al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale ai conferimenti effettuati nel periodo precedente o successivo a quello della perdita del dato ovvero ai conferimenti effettuati nel medesimo periodo da utenze similari per tipologia e grandezza, fatto salvo l'addebito dei quantitativi minimi così come previsti nei commi precedenti.

Art. 12 - Esclusioni

1. Sono esclusi dal calcolo delle superfici i locali e le aree che per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, non possono produrre rifiuti in maniera apprezzabile. Non rientrano pertanto nei criteri per l'applicazione della tariffa i seguenti:
- a) locali:
1. le unità immobiliari vuote, chiuse e oggettivamente inutilizzabili, in obiettive condizioni di non utilizzabilità, in carenza del presupposto di cui all'art. 7 c. 2, senza nemmeno un allacciamento alla rete (es. idrica, elettrica, ecc.);
 2. i locali tecnologici stabilmente muniti di attrezzature quali, a titolo d'esempio: il locale caldaia per riscaldamento domestico, impianti di lavaggio automezzi e i ponti per l'elevazione di macchine o automezzi, celle frigorifere e locali di essiccazione, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche;
 3. i balconi, terrazze, posti macchina scoperti, legnaie, spazi adibiti a ricovero di animali da allevamento, i depositi di attrezzi agricoli, qualora il rifiuto prodotto rientri nell'esercizio dell'impresa agricola e che quindi debba essere auto-smaltito o conferito, a spese del produttore, a terzi autorizzati od al gestore pubblico in regime di convenzione;
 4. i locali e le aree degli impianti sportivi, palestre e scuole di danza, limitatamente alle sole superfici destinate all'esercizio dell'attività agonistico-sportiva; nei locali ed aree adibiti a centri salute o similari limitatamente alle superfici meramente occupate da vasche idromassaggio, saune, piscine e simili;
 5. i locali destinati esclusivamente al culto, compatibilmente con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
 6. le parti comuni degli edifici condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile, non utilizzate in via esclusiva;
 7. le costruzioni rurali, di cui all'art. 7 comma 5, utilizzate direttamente dal proprietario in modo occasionale;
- b) aree scoperte:
1. le aree impraticabili o intercluse da recinzione non soggette a manutenzione;
 2. le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
 3. le aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso compresi i depositi di veicoli da demolire;
 4. le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dalle stazioni di servizio carburanti;



5. le aree scoperte adibite a verde.
- c) eventuali altri locali ed aree non produttivi di rifiuti per i quali non è espressamente prevista l'esclusione; in tal caso essi sono oggetto di valutazione da parte del Comune, sentito l'Ente gestore sulla base di idonea istruttoria ricorrendo a criteri interpretativi analogici.
2. Le circostanze di cui ai precedenti punti 1 e 2 della lettera a) comportano la non assoggettabilità alla tariffa soltanto a condizione che siano indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia od il deposito della licenza commerciale o della autorizzazione tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali e/o pericolosi, nella determinazione della superficie da assoggettare a tariffa, non si tiene conto di quella ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi.

Non sono, pertanto, soggette a tariffa:

- a) le superfici degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia;
- b) le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
- d) le superfici delle unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni, o autorizzazioni per il restauro, il risanamento conservativo o la ristrutturazione edilizia, limitatamente per il periodo di esecuzione dei lavori, come risultante agli atti del Comune, purché le medesime non vengano utilizzate, anche in modo parziale, e non risulti alcun conferimento di rifiuto di origine domestica al servizio pubblico tramite i dispositivi in dotazione;
- e) le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano gli altri rifiuti speciali di cui alle disposizioni di legge provinciali in vigore (D.P.G.P. 27 gennaio 1987 n. 1-41/Leg e s.m.i).
4. Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla tariffa di cui al comma precedente, devono presentare al Comune una dichiarazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali. Essa deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali derivanti dall'attività esercitata nonché la documentazione attestante l'avvenuto smaltimento tramite soggetto abilitato.
5. Sono esclusi dalla tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.
6. Sono escluse – come previsto dall'articolo 8/bis del presente Regolamento - dall'applicazione della parte variabile (QV) della tariffa le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico, secondo le



modalità e le tempistiche di cui al D.Lg. 116/2020. Tali utenze, per tale periodo, non potranno più utilizzare alcuno dei servizi di raccolta del gestore quali, ad esempio, cassonetti, e-key, contenitori stradali, centri di raccolta, servizi porta a porta, ecc.

Art. 13 - Agevolazioni

1. Alle utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica mediante *composter* e secondo quanto stabilito dal Regolamento per l'igiene ambientale e per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la tariffa prevista per il servizio di raccolta del rifiuto organico domestico viene ridotta del 70%. La pratica del compostaggio è verificata periodicamente. Se dagli accertamenti svolti risulta che il compostaggio non è effettuato sono applicate le sanzioni di cui al Regolamento per il Servizio di cui sopra nonché le quote previste per il servizio di raccolta per l'anno di riferimento.
2. La tariffa è ridotta, attraverso l'abbattimento del 50% della quota base variabile, nei seguenti casi:
 - a) locali di attività produttive destinati ad uso stagionale in base alla licenza commerciale per un periodo annuale inferiore a 90 (novanta) giorni.
3. La misura delle riduzioni di cui ai precedenti commi è stabilita annualmente dalla delibera con la quale è approvata la tariffa.
4. La tariffa è ridotta, attraverso l'abbattimento della quota base variabile, di una percentuale massima del 100% per l'utenza non domestica, in relazione alle quantità di rifiuti speciali che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante specifica attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero.
5. Le riduzioni della tariffa previste ai commi precedenti sono cumulabili, comunque non possono superare il 100% della quota base variabile della tariffa.
6. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa.

Art. 14 - Sostituzione del Comune al soggetto tenuto al pagamento

1. Il Comune si sostituisce all'utenza nel pagamento totale dell'importo dovuto a titolo di tariffa nelle seguenti situazioni:
 - a) i locali ed aree utilizzate dalle scuole di ogni ordine e grado (dall'asilo nido alle scuole medie) sia pubbliche che equiparate che private;
 - b) i locali e le aree utilizzati dal Comune per fini istituzionali;
 - c) per i locali e le aree utilizzate dalle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente per fini di solidarietà sociale e dalle associazioni che perseguono finalità di rilievo sociale, storico, culturale, sportivo, e simili, purché, in ogni caso, dal relativo statuto risulti l'assenza dello scopo di lucro.
2. Il Comune si sostituisce all'utenza nel pagamento parziale dell'importo dovuto a titolo di tariffa in casi particolari e gravi situazioni che potranno essere di volta in volta prese in considerazione dalla Giunta Comunale su specifica richiesta degli interessati. Fermo restando quanto dovuto per la quota fissa di cui al precedente art. 10, commi 4 e 5, per le utenze domestiche ove sia



presente una persona che per malattia o handicap produce una notevole quantità di tessili sanitari (rifiuti indifferenziati come pannoloni) ovvero in trattamento dialitico peritoneale domiciliare con produzione di liquido di dialisi in sacche e linee di collegamento o cure similari, l'ammontare di detta agevolazione per ciascuna utenza non potrà comunque essere superiore ad euro € 60 (Euro sessanta) per ogni persona per la quale ricorrano le suddette condizioni. I requisiti per beneficiare dell'agevolazione devono risultare da idonea e documentata richiesta.

3. Per le utenze domestiche di soggetti ricoverati in R.S.A. o in istituti sanitari o simili, per periodi superiori a 180 giorni, non vengono applicati i chilogrammi minimi di rifiuto secco residuo da addebitare annualmente a ciascuna utenza, purché le stesse non risultino locate o comunque utilizzate, comunque su richiesta degli interessati con contestuale dichiarazione attestante il ricovero.
4. Il Comune individua annualmente le risorse con le quali fare fronte al pagamento della tariffa dovuta per le tipologie agevolate di cui ai precedenti commi. La misura dell'agevolazione viene stabilita annualmente con la deliberazione dell'organo competente con la quale è approvata la tariffa.
5. L'istanza per ottenere la sostituzione del pagamento della tariffa è presentata dall'utenza interessata al Comune, ad esclusione dei casi previsti alle lett. a) e b) del primo comma.

Art. 15 - Altre agevolazioni ed esenzioni

1. È ridotta al 100% la tassa relativa ai locali ad uso abitazione occupati direttamente da persone, sole o riunite in nuclei famigliari, nullatenenti ed in condizioni di accertata indigenza, e più precisamente, quando il nucleo è assistito in modo permanente dal Comune o da altri enti o soggetti con l'assistenza economica di base. L'esenzione di cui al presente comma 1 è concessa su domanda dell'interessato a condizione che questi dimostri di averne diritto.
2. Una volta concessa compete anche per gli anni successivi senza bisogno di nuova domanda fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché queste cessino l'interessato deve presentare comunicazione al Comune.
3. In caso di accertamento d'ufficio per l'omissione della comunicazione di cui al comma 2 saranno applicate le sanzioni di cui al presente regolamento.
4. È ridotta, secondo le eventuali percentuali da deliberare annualmente ai sensi dell'articolo 6 del presente regolamento, la sola quota fissa (QF) per le "utenze domestiche disagiate" (in sintesi con caratteristiche per ammissione al bonus sociale per disagio economico – TIBEG – TIBSI – ISEE), da concedere su specifica richiesta e con autocertificazione delle condizioni di disagio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 dicembre 2000 n. 445 dell'interessato.
5. Il Comune individua annualmente le risorse con le quali fare fronte al pagamento della tariffa dovuta per le tipologie agevolate o esenti di cui ai commi precedenti.
6. Con deliberazione della Giunta comunale, il Comune può introdurre delle agevolazioni, esenzioni e/o delle riduzioni tariffarie o si può sostituire all'utenza nel pagamento parziale o totale dell'importo dovuto in casi particolari e gravi situazioni. A mero titolo di esempio si citano calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale o situazioni ritenute meritevoli di tutela, che potranno essere di volta in volta prese in considerazione, anche, ma non solo, su richiesta specifica dell'utenza. Il Comune individua



annualmente le risorse con le quali fare fronte a tali tipologie di agevolazioni o esenzioni di cui al presente comma. La misura dell'agevolazione e/o esenzione viene stabilita annualmente con la deliberazione della Giunta comunale, anche in modo disgiunto e/o differenziato tra diverse categorie o sottocategorie di utenze.

7. Il Comune riconosce sulla fattura dei rifiuti un'agevolazione annuale pari ad Euro 60,00, e quindi da ripartire in base ai mesi di adesione, nel caso in cui un'utenza "non domestica" aderisca ad iniziative o proposte del Comune mettendo a disposizione a titolo gratuito i servizi igienici presenti nei propri locali. Tale disponibilità di utilizzo degli stessi deve essere adeguatamente pubblicizzata ai potenziali utenti che pertanto non sono obbligati a fruire del servizio di somministrazione offerto dall'esercizio. L'agevolazione è corrisposta a titolo di ristoro della maggior produzione di rifiuti in relazione soprattutto ai cestini portarifiuti per assorbenti igienici e altri rifiuti del bagno. Annualmente l'utenza non domestica ovvero l'esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande deve presentare la comunicazione di adesione all'iniziativa proposta dal Comune e predisporre idonea cartellonistica per rendere nota la possibilità di accesso ai servizi igienici da parte di chiunque ne faccia richiesta. Il Comune individua annualmente le risorse con le quali fare fronte al pagamento delle tipologie agevolate di cui al presente comma.



TITOLO III - COMUNICAZIONI, VERIFICHE, RISCOSSIONE

Art. 16 - Comunicazioni

1. Al Comune deve essere presentata, dai soggetti di cui all'articolo 8 del presente regolamento, apposita dichiarazione/denuncia di occupazione, che assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022, in caso di:
 - a) occupazione originaria, di variazione o cessazione delle superfici dei locali e delle aree di cui all'art. 9;
 - b) richieste per ottenimento delle agevolazioni e sostituzioni di cui agli artt. 13, 14 e 15;
 - c) segnalazione della cessazione delle condizioni per beneficiare delle agevolazioni di cui sopra.
2. La dichiarazione di cui al precedente comma deve essere effettuata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda famiglia nel caso di residenti; nel caso di non residenti l'obbligo ricade in capo all'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che si svolge nei locali o nelle aree scoperte ad uso privato;
 - c) se i soggetti tenuti in via prioritaria non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione ricade in capo agli eventuali altri soggetti che occupano o detengono i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti tale obbligo è altresì esteso al proprietario con vincolo di solidarietà.
3. I soggetti obbligati, ai sensi del comma 2, provvedono a consegnare al Comune entro i 90 (novanta) giorni solari successivi alla data di inizio, di variazione degli elementi che determinano la composizione della tariffa o di cessazione, dichiarazione redatta su appositi moduli ovvero in "carta libera" purché con i dati necessari di cui al presente regolamento. Per gli eredi il termine si intende prorogato di 6 (sei) mesi. Per le utenze domestiche di soggetti residenti, la variazione del numero dei componenti la famiglia anagrafica determina l'aggiornamento automatico della tariffa come da art. 10 c. 2.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, deve contenere:

Per le utenze domestiche:

 - a) dati identificativi (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) dell'intestatario/proprietario;
 - b) dati identificativi del nucleo familiare dell'intestatario/proprietario;
 - c) dati catastali, di ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei locali ed aree;
 - d) il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
 - e) data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di agevolazioni.

Per le utenze non domestiche:

 - a) dati identificativi (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) del soggetto legalmente responsabile dell'attività (legale rappresentante o altro);
 - b) dati identificativi dell'utenza (denominazione e scopo sociale o istituzionale della società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A. e codice ISTAT dell'attività, sede legale);



- c) dati catastali, di ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei locali ed aree;
 - d) il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
 - e) indicazione della data di inizio dell'occupazione e/o conduzione o in cui è intervenuta la variazione;
 - f) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di agevolazioni;
 - g) indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata
5. La dichiarazione è presentata al Comune, direttamente o spedita per posta ordinaria, per e-mail o per posta elettronica certificata o tramite lo sportello online.
 6. Ai fini dell'applicazione della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche, le condizioni di nuova occupazione, di variazione, di cessazione hanno effetto dal giorno in cui si è verificato l'evento corrispondente al giorno di inizio/variazione occupazione dichiarato. Le comunicazioni relative ad agevolazioni hanno valore dallo stesso giorno come sopra indicato.
 7. L'ufficio Anagrafe Comunale, all'atto del perfezionamento delle pratiche di iscrizione anagrafica o di variazione di residenza, informa i cittadini della necessità di effettuare congiuntamente la dichiarazione ai fini della gestione della tariffa rifiuti.
 8. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, il Comune, in mancanza di dati certi, determina in via presuntiva le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa, presumendo anche, in mancanza di dati rilevabili da altri archivi in possesso dell'ufficio, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata o dell'anno al quale, in base a elementi precisi e concordanti può farsi risalire l'inizio dell'occupazione.
 9. Fatto salvo il potere/dovere di eventuale rettifica, i dati e gli elementi indicati nella dichiarazione debitamente presentata e sottoscritta, ai sensi del precedente comma 5, d'inizio o di variazione, autorizzano il Comune a determinare sulla base degli stessi la tariffa dovuta, senza obbligo di darne preventiva notizia al soggetto interessato.
 10. Il Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la tariffa, di norma con l'emissione del primo documento/fattura inviato allo stesso, fatto salvo il rilascio di una ricevuta attestante la presa in carico della dichiarazione di cui al precedente comma 1, anche a mezzo consegna di semplice copia fotostatica della stessa, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio.

Art. 17 - Verifiche

1. Il Comune esercita l'attività di controllo necessaria per il rispetto degli adempimenti da parte degli utenti.
2. L'attività di cui al primo comma può essere esercitata anche:
 - a) richiedendo l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;
 - b) richiedendo copie di planimetrie catastali o di progetto atte ad accertare le superfici;
 - c) accedendo alle banche dati in possesso del Comune e degli enti erogatori di servizi a rete;
 - d) verificando direttamente gli insediamenti, secondo le modalità di cui al successivo comma.



3. Per le abitazioni l'occupazione si realizza con i presupposti di cui all'art. 7 c. 2. Per le unità immobiliari destinate ad uso diverso da abitazione di tipo produttivo l'occupazione si realizza con l'allacciamento alle reti di erogazione di pubblici servizi, la presenza dell'arredamento ed il concorso dell'esercizio dell'attività ivi svolta, provata anche attraverso l'esistenza di un'autorizzazione o licenza qualora dovute. Per le rimanenti superfici l'occupazione si realizza al momento della disponibilità in capo al soggetto autorizzato per legge alla loro occupazione.
4. Nel caso in cui si presenti la necessità di verificare all'interno dell'unità immobiliare alcuni elementi rilevanti per il calcolo della tariffa, personale del Comune, munito di tesserino di riconoscimento, potrà accedere alla proprietà privata previo assenso dell'interessato, purché sia stato inviato almeno 5 (cinque) giorni prima preavviso scritto.
5. In caso di mancata collaborazione dell'utente od altro impedimento alla rilevazione dell'occupazione, la quantificazione della tariffa può essere effettuata in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile, ritenendo, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata o dell'anno al quale, in base ad elementi precisi e concordanti, può farsi risalire l'inizio dell'occupazione.
6. Sulla base della presunzione semplice che un'utenza domestica intestata a soggetti residenti e un'utenza non domestica debba produrre una minima quantità di rifiuto secco residuo nel corso di un anno e che, dunque, dalla verifica d'ufficio del mancato conferimento di questo rifiuto si presupponga la messa in atto di comportamenti elusivi quali l'abbandono, l'incenerimento, l'inquinamento delle raccolte differenziate, il conferimento in contenitori di altre utenze, ecc., alle suddette utenze che non abbiano conferito alcuna quantità di secco residuo nell'anno solare il Comune potrà procedere alla fatturazione presunta sulla base dei conferimenti effettuati con la media dei conferimenti dei tre anni precedenti a quello considerato o, in assenza di tali dati, dei conferimenti di utenze similari per tipologia e grandezza.
7. Dell'esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati che si intende accettata qualora entro 30 (trenta) giorni non pervengano rilievi al Comune. Nel caso in cui l'utente riscontrasse elementi di discordanza può nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Il Comune, decorso il termine assegnato, provvede a calcolare nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro o per i quali non si riconoscono fondate le precisazioni fornite, il relativo importo determinato sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.

Art. 18 - Riscossione

1. La tariffa è applicata e riscossa a titolo proprio dal Comune o dall'Ente Gestore secondo il modello organizzativo adottato e secondo le modalità dallo stesso stabilite nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente, dal contratto di servizio e dal presente regolamento.
2. L'ammontare annuo della tariffa è suddiviso in almeno due rate e fino ad un massimo di quattro, demandando al contratto di servizio la scelta del sistema di riscossione nonché le modalità operative definite in base ai costi sia diretti che indiretti.



3. Qualora l'importo annuale risulti uguale o inferiore ad euro 5,00 il corrispettivo non è dovuto. Tale disposizione non si applica per la tariffa giornaliera disciplinata dal successivo art. 21 e in sede di conguaglio. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
4. Il pagamento del corrispettivo relativo al servizio va effettuato entro il termine di scadenza indicato in fattura, che sarà emessa con almeno 20 giorni di anticipo rispetto alla data di scadenza.
5. Per le somme dovute e non pagate alla scadenza il Comune provvede ad un sollecito di versamento e successivamente al recupero dei crediti a mezzo dell'accertamento esecutivo di cui all'art. 1, comma 792 della L. 160/2019 e successive modificazioni ed integrazioni dopodiché alla riscossione coattiva nei modi e termini di legge, con aggravio di interessi e ulteriori spese amministrative come specificato al successivo art. 20.
6. All'utente che, cessando l'occupazione, non restituisca al Comune i dispositivi assegnati (e-card, cassetto personale, ecc.), sarà addebitato il costo di tali attrezzature in sede di fatturazione;
7. È ammesso l'accesso ad ulteriore rateizzazione rispetto alle rate previste in fattura, su specifica richiesta dell'interessato da presentare entro e non oltre la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione (termine perentorio), nei seguenti casi:
 - a. utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 dicembre 2000 n. 445 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
8. Nei casi di cui al comma precedente la rateizzazione può essere concessa dal funzionario responsabile dell'entrata e la ripartizione del pagamento delle somme dovute, anche a titolo di eventuali sanzioni ed interessi, secondo un piano rateale predisposto dall'Ufficio e firmato per accettazione dal contribuente.
9. Nel caso di mancato pagamento di due delle rate previste dal piano rateale di cui al comma precedente, anche non consecutive, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'emissione di accertamento esecutivo con, in caso di mancato pagamento dello stesso, l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, specificando che la data cui riferire l'omesso versamento rimane la data di scadenza ordinaria di fatturazione.

Art. 19 - Rimborsi e conguagli, informazioni e reclami

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, come previsto dall'articolo 1, comma 164, Legge 296/2006. Sull'istanza di rimborso il Comune, ovvero l'Ente gestore, procede entro 180 giorni dalla data della richiesta, come previsto dall'articolo 1, comma 164, Legge 296/2006.
2. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi nella misura di legge dalla data dell'istanza o dalla data di consegna di eventuali documenti richiesti se l'istanza risulta incompleta.



3. Nei casi di errore, di duplicazione ovvero di eccedenza dell'importo iscritto in fattura rispetto a quanto dovuto il Comune, ovvero l'Ente gestore, dispone la nota di accredito e/o il rimborso nei termini di cui al precedente comma 1.
4. Rimane in ogni caso ferma l'applicazione dell'articolo 23 del Decreto Legislativo 12 dicembre 1997, n. 472: «1. Nei casi in cui l'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido, vantano un credito nei confronti dell'amministrazione finanziaria, il pagamento può essere sospeso se è stato notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione o provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, ancorché non definitivi. La sospensione opera nei limiti di tutti gli importi dovuti in base all'atto o alla decisione della commissione tributaria ovvero dalla decisione di altro organo. 2. In presenza di provvedimento definitivo, l'ufficio competente per il rimborso pronuncia la compensazione del debito. (...)»
5. Si applica il rimborso di Euro 1,5 sulla fattura nel caso in cui l'utente aderisca al servizio di ricezione della fattura via e-mail assieme all'addebito automatico in conto corrente per il pagamento della stessa (cosiddetto RID e/o SEPA core o simili).
6. Sull'istanza di informazione e/o reclamo scritto presentata al Comune, direttamente o spedita per posta ordinaria, per e-mail o per posta elettronica certificata, l'Ente, ovvero l'Ente gestore, risponde entro 180 giorni dal ricevimento della stessa.

Art. 20- Violazioni

1. Nel caso di pagamento parziale o posticipato oltre la scadenza prevista, sono addebitati gli interessi per i giorni di ritardato pagamento, nella misura del tasso legale. Inoltre per ogni sollecito di pagamento l'importo viene maggiorato quale rimborso delle spese amministrative di euro 10,00 (dieci) oltre alle spese di notifica. L'Ente si avvale di tutte le facoltà previste dall'ordinamento giuridico per la riscossione dei crediti.
2. In caso di mancata presentazione della dichiarazione originaria, di variazione o di perdita del diritto alle agevolazioni entro il termine previsto dall'articolo 16, comma 3, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
 - a) € 50,00, se la tardiva dichiarazione perviene entro 120 (centoventi) giorni dal termine di cui all'articolo 16, comma 3, del presente regolamento;
 - b) € 150,00, se la tardiva dichiarazione perviene oltre 120 (centoventi) giorni dal termine di cui all'articolo 16, comma 3, e fino ad 1 anno;
 - c) € 100,00 nel caso di accertata infedeltà dei dati comunicati;
 - d) € 200,00 in caso di omessa dichiarazione.
3. Gli importi di cui alle lett. c) e d) di cui al comma precedente, sono ridotte di 1/3 in caso di adesione da parte del contribuente e di rinuncia al ricorso.
4. Si applicherà la sanzione amministrativa di Euro 100,00 (cento), oltre all'applicazione piena della tariffa per l'intero anno nel quale la violazione è stata accertata per:
 - a) le utenze che praticano il compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti urbani, ma che da controlli posti in essere risultano non svolgere in via di fatto tale attività;
 - b) le utenze non domestiche allacciate al servizio di raccolta del rifiuto organico mediante cassonetto domiciliare o sistema multiutenza, che usufruiscono per questo di una riduzione del 50% dei kg minimi calcolati per la quota base variabile della tariffa come disposto



dall'art. 11, comma 4, lettera a) e b) del presente Regolamento, ma che da controlli posti in essere risultano non svolgere in via di fatto tale attività;

5. Le altre ulteriori violazioni al presente regolamento, fatte salve quelle previste e punite da norme specifiche in materia ambientale, sono punite con le sanzioni amministrative determinate in base a quanto stabilito dall'art. 6 del codice degli enti locali della Regione Trentino Alto Adige/Südtirol e dalla legge 24.11.1981 n. 689, come di seguito indicato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un valore minimo di € 25,00 ed un massimo di € 150,00 per ogni infrazione contestata;
6. Il Comune provvederà al recupero di quanto dovuto entro cinque anni dalla data in cui è stata commessa la violazione.

Art. 21- Tariffa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza concessione, aree pubbliche ad uso privato, è istituita la tariffa giornaliera di smaltimento. Per temporaneo si intende l'uso dell'area inferiore a 60 (sessanta) giorni nel corso dello stesso anno solare, anche se non continuativi.
2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.
3. La tariffa giornaliera è definita con decorrenza annuale, con deliberazione di cui all'art. 6.
4. La tariffa giornaliera è applicata con le stesse modalità della tariffa annuale ed è riscossa dal Comune ovvero dal Gestore del servizio.
5. Per eventi sportivi, manifestazioni gastronomiche, manifestazioni socio-culturali o del tempo libero, con occupazione di aree comunali, è tenuto a corrispondere la tariffa giornaliera il promotore della manifestazione. Con appositi provvedimenti potranno essere disciplinate le modalità di utilizzo del servizio rifiuti in occasione di tali manifestazioni.
6. Sono escluse dall'applicazione della tariffa giornaliera le occupazioni effettuate con cantieri, in quanto il rifiuto prodotto è per la quasi totalità da considerarsi speciale, occupazioni necessarie per traslochi in quanto la tariffa è già applicata all'immobile nonché ogni altra occupazione che o per la particolare tipologia (occupazione soprassuolo e sottosuolo, fioriere, ecc.) o perché oggettivamente (banchetti per raccolta firme, suonatori ambulanti, ecc.) non producono o hanno una produzione di rifiuto irrilevante.
7. Per le tipologie di utenze soggette al canone unico patrimoniale secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 838 della L. 27.12.2019, n. 160 (ad esempio i mercati) si ricorda che la tariffa rifiuti giornaliera è stata conglobata nel Canone Unico.
8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, qualora compatibili, le disposizioni relative alla tariffa annuale.

Art. 22- Servizi extra-tariffa

1. Il gestore del servizio potrà fornire - a domanda individuale - servizi complementari ed integrativi rispetto alla gestione della Tariffa di cui al presente regolamento.



2. Tali servizi vengono effettuati previa richiesta scritta dell'utente e compensati attraverso il pagamento di un corrispettivo che sarà riscosso unitamente a quanto dovuto dalla Tariffa di cui al presente regolamento.
3. A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono rientrare tra i servizi di cui al precedente comma:
 - la raccolta degli imballaggi in cartone e degli imballaggi in plastica effettuata presso il domicilio delle utenze non domestiche;
 - la fornitura di sacchi e sacchetti per la frazione organica domestica e non domestica oltre la quantità massima annua stabilita;
 - la riconsegna di nuove dotazioni dopo la prima fornitura effettuata a seguito di attivazione dell'utenza;
 - il lavaggio dei contenitori per le diverse frazioni dei rifiuti urbani;
 - il ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti;
 - in generale tutte le altre prestazioni extra standard che non rientrano nel servizio ordinario per le utenze domestiche e non domestiche.
4. E' demandata al soggetto gestore l'individuazione e la determinazione del corrispettivo dovuto dagli utenti per l'utilizzo dei servizi extra-tariffa. Il soggetto gestore è tenuto a comunicare annualmente al Comune, entro il termine di approvazione delle tariffe, i servizi offerti e i corrispettivi richiesti.

Art. 23 - Responsabile

1. Al Responsabile del Servizio competente per materia istituito dal Comune oppure individuato dall'Organo di governo per la Gestione associata del Servizio Entrate, sono conferiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tariffa compresa la firma dei provvedimenti necessari per la riscossione coattiva della stessa o per eventuali rimborsi. Nel caso di assenza temporanea a qualunque titolo lo stesso nominerà uno o più sostituti all'interno del Servizio.



TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 24 - Norme transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento, approvato secondo le procedure previste dallo statuto comunale e divenuto esecutivo ai sensi di legge, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023, sostituendo totalmente il Regolamento precedentemente in vigore.
2. Le situazioni e le posizioni dichiarate precedentemente ai fini dell'applicazione della tariffa/tassa saranno ritenute valide ed utilizzate, in quanto compatibili, agli effetti dell'applicazione della tariffa puntuale di cui al presente regolamento.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento sono richiamate eventuali disposizioni provinciali/nazionali sovraordinate in materia e quanto contenuto nel D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nel D.P.R. 158/99 e nel D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116, nell'art. 1, commi 667 e 668 della n. 147/2013, nel Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare 20 aprile 2017, nonché nelle disposizioni di legge e dai provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'art. 1, comma 527, Legge 205/2017.